

IL DECRETO-LEGGE N. 24 DEL 2022: DECRETO RIAPERTURE

Il decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 definisce alcune disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Il provvedimento si compone di 21 articoli e di due allegati e detta misure diverse adeguate alla nuova situazione sanitaria ed epidemiologica.

In sintesi esso:

- ✓ *stabilisce la possibilità di adottare **ordinanze di protezione civile**, fino al 31 dicembre 2022, per adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia le più opportune misure di contrasto, anche a carattere derogatorio, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti e comunque con efficacia temporale circoscritta;*
- ✓ *prevede uno specifico **potere di ordinanza del Ministro della salute** in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli;*
- ✓ *prevede la costituzione in via temporanea di una **Unità per il completamento della campagna vaccinale** che opererà a tutto il 2022 e fino a fine anno;*
- ✓ *dal 1° aprile 2022 prevede una nuova disciplina che estende il regime di **autosorveglianza a tutti i casi di contatto stretto dei casi positivi accertati**, non prorogando, pertanto, il regime di quarantena precauzionale;*
- ✓ *disciplina, per il periodo fino al 15 giugno 2022, l'**obbligo di mantenere la mascherina**, anche chirurgica, in determinati luoghi al chiuso;*
- ✓ *prevede la **graduale eliminazione del green pass base e rafforzato dal 1° aprile 2022**;*
- ✓ *mantiene l'**obbligo vaccinale fino al 31 dicembre 2022** per i **professionisti sanitari e per i lavoratori del settore sanitario e socio-sanitario ed assistenziale**. Per i soggetti di età superiore a 50 anni, rimane la scadenza dell'obbligo fino al 15 giugno 2022, ma l'adempimento non è considerato un requisito per lo svolgimento dell'attività lavorativa;*
- ✓ *proroga al **31 agosto 2022** le disposizioni concernenti la possibilità, per i datori di lavoro privati, di ricorrere al lavoro agile (smart working) in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente;*

- ✓ prevede nuove **modalità di gestione dei casi di positività al virus da Covid-19 nel sistema educativo, scolastico e formativo**;
- ✓ modifica le percentuali e i settori di intervento a cui indirizzare le risorse del **Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico**;
- ✓ detta infine disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022, **lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-COV2**.

“Se oggi possiamo chiamare questo **decreto “Riaperture”** – [ha dichiarato Elena Carnevale \(PD\)](#) – è perché abbiamo tenuto la barra dritta, il Governo e in particolare il **Ministro Speranza**, non senza affanni, **contrastando disinformazioni e movimenti antiscientifici**, di coloro che in questi anni hanno diffuso l’idea che qui c’era una dittatura sanitaria [...]”

Le scelte che abbiamo fatto, comprese le limitazioni e gli obblighi, non sono state un soliloquio tra il Governo e il Parlamento. Abbiamo **agito anche con tutte le istituzioni, a partire dalle regioni**, con regioni di colore diverso, e **con il conforto soprattutto della società scientifica**. Essere più protetti non significa essere immuni: il virus circola ancora, eccome. Tuttavia, oggi **siamo nelle condizioni di avere meno persone che muoiono e meno malati gravi** e di riprendere soprattutto a curare quegli altri milioni di persone, lasciate in attesa, i cosiddetti sospesi dal diritto della cura [...]

Dichiaro il voto favorevole a nome del Partito Democratico, convinti, come siamo sempre stati, che essere **alleati della scienza sia un merito, che promuovere lo sviluppo sia un valore e che difendere il diritto alla salute dei più fragili sia un dovere.**”

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” [AC 3533](#) – relatori – e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla XII Commissione Affari sociali.

RIENTRO NELL’ORDINARIO DOPO LO STATO DI EMERGENZA (ART. 1)

L’articolo 1 dispone che possano essere adottate **ordinanze di protezione civile**, su **richiesta motivata delle Amministrazioni** competenti, con **efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022** al fine di **adeguare** all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 **le misure di contrasto** in ambito organizzativo, **operativo e logistico già emanate, durante lo stato di emergenza** (il cui termine è scaduto il 31 marzo 2022). Tali **ordinanze**, che devono essere **comunicate tempestivamente alle Camere**, possono contenere

misure derogatorie negli ambiti indicati, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

CESSAZIONE DELLE FUNZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (ART. 2)

L'articolo 2 prevede la **costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale** e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, operante **fino al 31 dicembre 2022**, in sostituzione del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'epidemia da Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Il **direttore dell'Unità** è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ([Dpcm 29 marzo 2022](#)) e agisce con i poteri già attribuiti al commissario straordinario.

Si prevede inoltre che, **dal 1° gennaio 2023**, il **Ministero della Salute** subentri nelle **funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta unità**, prevedendo a tal fine una **ridefinizione dell'assetto organizzativo del Dicastero** e l'autorizzazione all'**assunzione** da parte di quest'ultimo, a decorrere **dal 1° ottobre 2022**, di un **contingente di personale**. Le assunzioni in esame sono autorizzate al fine di rafforzare le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie, anche con riferimento agli approvvigionamenti di farmaci, vaccini e dispositivi di protezione individuale.

Si prevede poi che le **vaccinazioni eseguite in farmacia** contro il Covid e l'influenza **diventino strutturali** e quindi proseguano anche nel periodo post emergenza così come la possibilità di effettuare tamponi.

Durante l'esame della Commissione Affari Sociali, infatti, è stata approvata una **disposizione** che prevede la possibilità della **somministrazione presso le farmacie**, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di **specifico corso abilitante** e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità (Iss), di **vaccini anti SARS-CoV-2** e di **vaccini antinfluenzali** nei confronti dei soggetti **di età non inferiore a diciotto anni**, previa presentazione di documentazione comprovante la **pregressa somministrazione** di analoga tipologia di vaccini, nonché l'**effettuazione di test diagnostici** a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree idonee sotto il profilo igienico-sanitario e atte a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere comprese nella circoscrizione farmaceutica prevista in pianta organica di partenza della farmacia stessa. La nuova disposizione è inserita nel D.lgs n. 153 del 2009 di regolamentazione dei **nuovi servizi erogati dalle farmacie** nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

ASSUNZIONI DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (ART. 2-BIS)

L'articolo 2-bis, inserito in sede referente, prevede un **incremento della dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori** e un'autorizzazione per il medesimo ente allo svolgimento di procedure concorsuali di **reclutamento di personale**.

POTERE DI ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE IN MATERIA DI INGRESSI NEL TERRITORIO NAZIONALE E PER LA ADOZIONE DI LINEE GUIDA E PROTOCOLLI (ART. 3)

L'articolo 3, modificato durante l'esame referente, apporta modifiche, a far data **dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022**, alla disciplina vigente in materia di **ordinanze del Ministro della salute in materia di ingressi sul territorio nazionale** e per la **adozione di linee guida e protocolli** connessi all'emergenza COVID-19, poteri da esercitare nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA RELATIVI AL COVID-19 (ART. 4)

L'articolo 4 reca la **nuova disciplina** relativa all'**obbligo di isolamento in caso di positività** al virus SARS-CoV-2 e all'**obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto** con soggetti positivi al virus, con **decorrenza dal 1° aprile 2022**. Riguardo ai soggetti positivi si conferma **l'obbligo di isolamento**, penalmente sanzionato, con il **divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora** fino all'accertamento della **guarigione**, salva la possibilità di **spostamento ai fini del ricovero** in una struttura sanitaria o in altra struttura destinata al ricovero, come precisato con una modifica introdotta in sede referente. Inoltre, **si estende**, con effetto dal 1° aprile 2022, il **regime di autosorveglianza** a tutti i **casi di contatto stretto**, che consiste essenzialmente **nell'obbligo di indossare**, fino al decimo giorno successivo all'ultimo contatto stretto, **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** e di effettuare un **test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 alla prima **eventuale comparsa dei sintomi**.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE SUI MEZZI DI TRASPORTO (ART. 5)

L'articolo 5 contiene disposizioni relative ai **dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie**, gran parte di queste, contenute nel testo originario hanno **cessato di produrre effetti il 30 aprile 2022**, più rilevanti sono sicuramente le **modifiche introdotte in Commissione** attraverso la riformulazione di alcuni emendamenti parlamentari.

La scelta compiuta è stata quella di un **allentamento dell'obbligo di indossare la mascherina**, consapevoli che, anche se in forma ridotta, il virus è ancora in circolazione, per questo si è preferito **procedere gradualmente** ed eventualmente riservarsi di rivalutare la situazione, **sulla base dell'andamento dell'epidemia**.

Si evidenzia che, a seguito delle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame in Commissione, l'obbligo di indossare le **mascherine di tipo FFP2** risulta prorogato al **15 giugno 2022 per i mezzi di trasporto più comuni** e confermato fino al 30 aprile 2022 per l'accesso a mezzi quali funivie, cabinovie e seggiovie. Al fine di garantire l'efficacia delle disposizioni, dal 1° maggio 2022 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame – e comunque non oltre il 15 giugno –, il **Ministro della salute** ha emanato **[l'ordinanza del 28 aprile 2022](#)**, nella quale, in ogni caso, si **raccomanda** di indossare i **dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso** pubblici o aperti al pubblico.

È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

1. aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 3. treni di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 4. autobus che effettuano servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente – NCC; 6. mezzi di trasporto pubblico locale o regionale; 7. mezzi di trasporto scolastico per le scuole primaria e secondaria;

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Ordinanza 28 aprile 2022 del Ministro della salute

Sulla base dell'ordinanza del Ministro della salute, il ministro per la Pubblica amministrazione ha firmato una [circolare sull'uso delle mascherine negli uffici pubblici](#).

Accordo Governo-Parti sociali: *“in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore”*. [quotidianosanità.it](https://www.quotidianosanità.it)

Nell'ambito della nuova disciplina è stato confermato **l'obbligo delle FFP2** fino al 30 aprile per gli **spettacoli** e le **manifestazioni sportive** che si svolgono all'aperto e **fino al 15 giugno** per i medesimi eventi che si svolgono al chiuso.

Dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022, obbligo di indossare le mascherine nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo.

Altre modifiche al decreto-legge, introdotte in Commissione, riguardano l'uso delle mascherine per alcune categorie di lavoratori. In particolare, **fino al 15 giugno 2022** hanno l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 **i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, comprese le residenze sanitarie assistenziali**.

Le strutture elencate dalla norma in esame sono le seguenti:

- strutture di ospitalità e lungodegenza;
- residenze sanitarie assistite (RSA);
- hospice (quali luoghi di accoglienza e ricovero per malati verso la fase terminale della vita); - strutture riabilitative;
- strutture residenziali per anziani, anche in condizioni di non autosufficienza;
- strutture residenziali dell'area dell'assistenza socio-sanitaria, di cui all'articolo 44 del decreto sui livelli essenziali di assistenza (LEA) - DPCM 12 gennaio 2017 - relativo alla “Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie”.

Si ribadisce che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, i **bambini di età inferiore ai 6 anni**, le **persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina** nonché le **persone che devono comunicare con una persona con disabilità** e i **soggetti che stanno svolgendo attività sportiva**.

Viene inoltre sancita l'insussistenza dell'obbligo nel caso in cui, in base al luogo o alle circostanze di fatto, possa essere **garantito l'isolamento tra le persone non conviventi**. Infine la norma affida ai **titolari e ai gestori** degli specifici servizi ed attività il compito di **verifica del rispetto dei predetti obblighi**.

GRADUALE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS BASE E RAFFORZATO (ARTT. 6-7)

L'articolo 6, insieme con il successivo articolo 7, prevede la graduale eliminazione, rispettivamente, del "**green pass base**" e di quello "**rafforzato**" per l'accesso alle attività e ai servizi per i quali è stato richiesto nel perdurare dello stato di emergenza.

Il provvedimento, con riferimento al periodo 1° aprile 2022 - 30 aprile 2022, stabilisce, a seconda della singola fattispecie di ambito, servizio o attività, la proroga o il passaggio dalla condizione del certificato rafforzato a quella relativa al certificato di base ovvero la cessazione della medesima condizione alla data del 31 marzo 2022. Di fatto gran parte delle **disposizioni in materia hanno cessato di produrre i loro effetti il 30 aprile scorso**.

Così si differisce dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 il termine finale di applicazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del c.d. "green pass base" per l'accesso alle strutture scolastiche, educative e formative. Stesso termine di applicazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del c.d. "green pass base" per l'accesso alle strutture della formazione superiore. Viene eliminato l'obbligo di esibizione del c.d. super green pass sui mezzi di trasporto, consentendo il solo green pass c.d. "base" fino al 30 aprile 2022.

Si estendono invece **fino al 31 dicembre 2022** le misure vigenti che regolano le **uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali sanitarie e socio sanitarie**, consentendole solo agli **ospiti muniti** delle [certificazioni verdi COVID-19](#) (alternativamente: vaccinazione/guarigione/essere negativi a un test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o a un test molecolare nelle ultime 72 ore).

Nulla cambia, invece, per quanto riguarda le esenzioni per i soggetti di età inferiore a dodici anni e per quelli che presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione contro il COVID-19.

Una serie di importanti modifiche (v. anche l'articolo 8), operano, con decorrenza dal 25 marzo 2022, data di entrata in vigore del presente decreto, la revisione di un complesso di norme transitorie che richiedono il possesso e l'esibizione di un **certificato verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato**, agli uffici giudiziari, nonché ai luoghi di esercizio delle funzioni dei soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

ATTIVITÀ PER LE QUALI È RICHIESTO IL POSSESSO DEL GREEN PASS "BASE"/"RAFFORZATO"

IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2022

STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
ATTIVITÀ	SPECIFICHE	CONSENTITO SENZA GREEN PASS	CONSENTITO CON GREEN PASS BASE	CONSENTITO CON GREEN PASS RAFFORZATO
Accesso degli utenti alle prestazioni di pronto soccorso	Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al tampone (antigenico rapido o molecolare). La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione	Si	Si	Si
Accesso degli utenti a strutture sanitarie, sociosanitarie e studi medici, pubblici o privati, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura		Si	Si	Si
Accesso degli accompagnatori degli utenti indicati nelle due righe precedenti		Si	Si	Si
Permanenza degli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19 nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione, dei reparti di pronto soccorso e dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri diagnostici e dei poliambulatori specialistici		No	Si	Si

Aggiornamento 02/05/2022

Pag. 1 | 2

Permanenza nelle strutture sanitarie e sociosanitarie degli accompagnatori di pazienti con disabilità gravi o di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi certificati	È sempre consentito agli accompagnatori di tali soggetti prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura	No	Si	Si
Uscite temporanee delle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali (di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017)		No	Si	Si
Accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice		Consentito con: - ciclo vaccinale "primario" e tampone negativo oppure - guarigione e tampone negativo oppure - richiamo vaccinale (terza dose)		

Aggiornamento 02/05/2022

Pag. 2 | 2

In base a queste norme: l'obbligo in esame, per i **soggetti di età inferiore a 50 anni ovvero** (a prescindere dall'età e con riferimento ai luoghi di esercizio delle relative funzioni) **per i soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali** di vertice, viene

prorogato dal 31 marzo 2022 **al 30 aprile 2022** e resta fermo che la condizione viene soddisfatta con il possesso e l'esibizione (su richiesta) di un certificato verde di base; per i soggetti di **età pari o superiore a 50 anni**, l'omologa condizione, relativa all'accesso ai luoghi di lavoro e agli uffici giudiziari, già posta per i medesimi soggetti con riferimento al certificato verde COVID-19 cosiddetto rafforzato, **cessa il 24 marzo 2022**, anziché il 15 giugno 2022, e per il periodo 25 marzo 2022 - 30 aprile 2022 viene esteso ai medesimi l'obbligo suddetto relativo al certificato di base. Restano ferme le esenzioni dalle condizioni in esame per i soggetti che presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione contro il COVID-19.

L'articolo 7, inoltre, **proroga al 31 dicembre 2022** le disposizioni vigenti che regolamentano **l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e hospice**, nonché ai **reparti di degenza delle strutture ospedaliere**.

Nel corso dell'esame referente è stata inserita una disposizione che autorizza il **direttore sanitario delle strutture** ad adottare **misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico**. Tali misure devono essere adottate previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale, competente per territorio, che, ove ritenga non sussistenti le condizioni di rischio sanitarie adottate, dispone, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento motivato, di non dar corso alle misure più restrittive.

MISURE IN MATERIA DI DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (ART. 7-BIS)

L'articolo 7-bis, inserito in sede referente, reca una specificazione della durata della validità del certificato verde COVID-19 con riferimento ai casi in cui sia stato **assunto un prodotto vaccinale monodose** contro il COVID-19 e successivamente si sia **contratta la medesima malattia** e si sia guariti, esplicitando **l'equiparazione di tali casi** a quelli di infezione e guarigione successive al completamento di un ciclo vaccinale primario di un prodotto articolato in più dosi.

OBBLIGHI VACCINALI (ART. 8)

L'articolo 8 riguarda gli **obblighi vaccinali dei lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale**. Per queste categorie di lavoratori, il termine finale di applicazione dell'obbligo slitta dal 15 giugno 2022 **al 31 dicembre 2022**; mentre una norma procedurale interviene sulla sospensione dell'obbligo per i casi di infezione dal virus SARS-CoV-2 e successiva guarigione. Si ricorda che **l'inadempimento dell'obbligo per tali categorie determina la sospensione dall'esercizio della professione e il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa**.

Per le **altre categorie di lavoratori** (personale scolastico, del comparto della difesa ecc.) è confermato il termine finale del **15 giugno 2022** per l'applicazione dell'obbligo e, coerentemente, viene soppresso, per il caso di inadempimento, con l'eccezione parziale del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa.

Con riferimento alle ipotesi di inadempimento da parte del **personale docente nel settore scolastico** (ivi comprese le scuole dell'infanzia) il **divieto** di svolgimento dell'attività lavorativa viene **limitato allo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli**

alunni e si prevede l'utilizzo del personale docente inadempiente in attività di supporto all'istituzione scolastica. Una disposizione aggiuntiva, inserita in Commissione e avente esplicita natura di interpretazione autentica, specifica che al medesimo personale docente inadempiente **si applica**, in quanto compatibile, il **regime dei docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni**.

Permane, inoltre, **fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione** contro il COVID-19 per i soggetti di **età pari o superiore ai 50 anni**, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro in caso di inadempimento. Quest'ultima si applica anche per i casi di inadempimento da parte delle categorie di lavoratori che sono tenute al suddetto obbligo, con vari termini temporali finali, a prescindere dall'età anagrafica.

Altre norme recano alcuni **interventi di coordinamento** - in relazione ad altre novelle poste dal decreto – nell'ambito delle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19.

Il provvedimento reca, infine, disposizioni di coordinamento della disciplina in materia di obblighi vaccinali in capo al personale scolastico, educativo e formativo, nonché delle università e delle istituzioni AFAM al fine di tener conto delle nuove disposizioni introdotte dal presente decreto, con riguardo al personale scolastico, educativo e formativo.

GESTIONE DEI POSITIVI NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO (ART. 9)

L'articolo 9 modifica, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla **conclusione dell'anno scolastico 2021-2022**, la disciplina relativa allo **svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (leFP)**, in presenza di casi di **positività** all'infezione da Covid-19 **fra gli alunni**.

La **nuova disciplina**, alla luce del progressivo miglioramento del quadro epidemiologico e della maggiore copertura vaccinale, prevede che **le attività didattiche ed educative si svolgano tutte in presenza**, a prescindere dal numero di casi di positività accertata, fatta eccezione per gli stessi soggetti positivi al COVID-19, per i quali **restano ferme le norme sull'isolamento**. Il perimetro applicativo dello strumento della **didattica digitale integrata** viene circoscritto ai soli **alunni** delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale **in isolamento che lo richiedano**. In particolare, la fruizione avviene **su richiesta della famiglia o, se maggiorenne, dello studente**.

Inoltre, viene disposta la proroga, dal 31 marzo 2022 e **fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022**, dell'applicazione di alcune **misure igienico-sanitarie nell'ambito del sistema scolastico**. Nello specifico, è fatto obbligo di **utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, fatta eccezione per i bambini del sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017 e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. È raccomandato il **rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. Resta fermo in ogni caso il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici

se positivi all'infezione da COVID-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e **temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi**.

Infine si estende anche all'anno scolastico 2021/2022 la previsione in base alla quale la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza, produce gli stessi effetti di quella normalmente prevista dal d.lgs. 62/2017, per le scuole del primo ciclo, e dallo stesso d.lgs. 62/2017, nonché dall'art. 4 del D.P.R. 122/2009, per la scuola secondaria di secondo grado.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 9-BIS)

Nelle more dell'adozione dell'accordo, da concludersi **entro il 30 giugno 2022** previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la **formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro** può essere erogata sia con la **modalità in presenza** sia con la **modalità a distanza**, attraverso la metodologia della **videoconferenza in modalità sincrona**, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano **un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza**.

PROROGA DEI TERMINI CORRELATI ALLA PANDEMIA DI COVID-19 (ART. 10)

Nel corso dell'esame in Commissione, su iniziativa del PD e di esponenti di altri gruppi parlamentari, sono state introdotte alcune disposizioni relative ai cosiddetti **lavoratori fragili**. Viene proroga, dal 31 marzo 2022 **al 30 giugno 2022**, la norma temporanea che riconosce, per il **periodo prescritto di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati** rientranti nelle condizioni di cui al [decreto ministeriale 4 febbraio 2022](#), il **trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero**. Tale beneficio resta subordinato alla condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Viene poi prorogata dal 31 marzo 2022 **al 30 giugno 2022**, la norma temporanea secondo la quale la **prestazione** lavorativa dei dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili è **normalmente svolta in modalità agile**. Il diritto al ricorso a tale modalità di prestazione, sempre se compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima, è, peraltro, previsto **per alcune categorie di lavoratori** fino al termine più ampio del **31 luglio 2022**.

Al fine di garantire la **sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche** è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022.

Gli oneri complessivi di queste proroghe sono quantificati in **9.702.619 euro**.

Con un'altra modifica approvata in Commissione, sono prorogate **al 31 agosto 2022** le disposizioni concernenti la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere al **lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali** generalmente richiesti dalla normativa vigente. In dettaglio:

- ✓ **entro il 31 agosto 2022**, il termine dell'obbligo, per i datori di lavoro privati, di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i

nominativi dei lavoratori e la **data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile**, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- ✓ **entro il 31 agosto 2022**, la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la **modalità di lavoro agile** ad ogni rapporto di lavoro subordinato, **nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente**, anche **in assenza degli accordi individuali** ivi previsti.

Con riferimento alle **istituzioni universitarie**, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate all'università, si dispone la proroga, **fino al 30 aprile 2022**, di alcune **misure di prevenzione dal contagio** da COVID-19, come: l'obbligo di utilizzo delle mascherine, salvo le deroghe previste dalla normativa; il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale; il divieto di accedere o permanere nei locali ai soggetti con una temperatura superiore a 37,5°.

Viene **posticipata di 3 mesi** la **scadenza** del termine di applicazione di **procedure semplificate per i concorsi** concernenti le **Forze armate, le Forze di Polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna** e i **corsi di formazione** riguardanti il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si estende fino al 31 dicembre 2022 l'operatività delle aree sanitarie temporanee già attivate dalle Regioni e dalle Province autonome per la gestione dell'emergenza da COVID.

Si proroga, dal 31 marzo 2022 **al 31 dicembre 2022**, la **normativa transitoria** che consente, a determinate condizioni, il conferimento di **incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa**, ai **dirigenti medici, veterinari, sanitari**, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché agli operatori sociosanitari collocati **in quiescenza**.

Per far fronte alla grave **carenza di personale sanitario e sociosanitario** sul territorio nazionale, con un'altra modifica inserita durante l'esame in Commissione, si dispone l'ulteriore proroga – dal 31 dicembre 2022 **al 31 dicembre 2023** – del **regime di deroga** già previsto dalla normativa vigente sul **riconoscimento di talune qualifiche conseguite all'estero** in relazione a **professioni sanitarie e a operatori sociosanitari**, svolte sia in via autonoma, sia dipendente, anche presso **strutture sanitarie private o accreditate**, interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19.

Con un'altra modifica introdotta in Commissione si prorogano **al 30 giugno 2022** le disposizioni che, in presenza di particolari condizioni, prevedono, per i **genitori lavoratori con almeno un figlio con disabilità grave o con figli con bisogni educativi speciali (BES)**: a) nel caso di **dipendenti privati**, il diritto allo svolgimento del **lavoro in modalità agile**, anche in assenza degli accordi individuali; b) in caso di **dipendenti pubblici**, la **priorità per l'accesso al lavoro agile**.

L'articolo 10, comma 1, proroga al **31 dicembre 2022** i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato A. Il comma 2 proroga al **31 luglio 2022** i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato B - già prorogati al 30 giugno 2022 dal decreto-legge nel testo originario -, correlati anch'essi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per quanto concerne il contenuto delle disposizioni elencate dagli allegati A e B, modificati in sede referente, si veda l'apposita sezione del [dossier n. 530/1 Elementi per l'esame in Assemblea](#), Servizio Studi della Camera dei deputati, 29 aprile 2022.

MEDICINA TRASFUSIONALE (ART. 10-BIS)

L'articolo 10-*bis*, inserito nel corso dell'esame in Commissione, al fine di ridurre il rischio di contagio degli operatori e degli assistiti e garantire la continuità assistenziale nell'ambito dello svolgimento delle attività trasfusionali, include **nell'elenco delle prestazioni di telemedicina** le prestazioni relative **all'accertamento dell'idoneità alla donazione**, alla produzione, distribuzione e assegnazione **del sangue e degli emocomponenti** e alla diagnosi e cura in medicina trasfusionale.

CONTROLLI E SANZIONI (ART. 11)

L'articolo 11, interviene con finalità di **coordinamento**, sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, che contiene la **disciplina sanzionatoria** relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio. Le esigenze di coordinamento derivano dalle modifiche apportate da questo decreto-legge: alla disciplina delle **certificazioni verdi**, al tema delle **limitazioni agli spostamenti da e per l'estero**, alla materia dell'**autosorveglianza** e all'obbligo di indossare i **dispositivi di protezione delle vie respiratorie**.

OPERATIVITÀ USCA E CONTRATTI IN FAVORE DI MEDICI SPECIALIZZANDI (ART. 12)

Viene confermata l'operatività delle **Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) fino al 30 giugno 2022**.

Grazie, in particolare, all'approvazione di [un emendamento del PD](#), che ha ampiamente modificato l'articolo in esame, viene valorizzato il ruolo dei medici di medicina generale in formazione, spesso un aiuto concreto ai cittadini privi di un riferimento sanitario sul territorio.

Ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, **si riconosce l'attività lavorativa** prestata dai **medici specializzandi** – in seguito al conferimento di incarichi di lavoro autonomo e individuale – **anche al di fuori del periodo emergenziale** (precedentemente "esclusivamente durante lo stato di emergenza").

Si proroga al **31 dicembre 2024** la disciplina transitoria che consente ai **laureati in medicina e chirurgia**, abilitati all'esercizio professionale ed **iscritti ad un corso di formazione specialistica** per medici di medicina generale, di **partecipare all'assegnazione degli incarichi** relativi al settore. Si dispone, in merito alla **limitazione del massimale degli assistiti in carico**, e ai **requisiti richiesti**, nell'ambito della

formazione in medicina generale, ai tutori ovvero medici in medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale prevedendo **un'anzianità di 5 anni** (così ridefinita rispetto ai 10 anni attualmente richiesti).

Si differisce dal 31 dicembre 2022 al **31 dicembre 2023** l'applicabilità della **disciplina transitoria** che consente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture sanitarie private, accreditate ed appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, di **assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione** e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.

RACCOLTA DI DATI E PER IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE (ART. 13)

L'articolo 13 detta disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022, lo **svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-COV-2**, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute.

Spetta all'Istituto superiore di sanità (ISS) la gestione della specifica **piattaforma dati** (il Sistema di sorveglianza integrata COVID-19) istituita presso di esso, che le Regioni e Province autonome sono tenute ad alimentare con i dati sui casi acquisiti e raccolti nel rispetto di specifiche prescrizioni. La disposizione garantisce, anche dopo il 31 marzo 2022, la **funzionalità del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati**. Per tale finalità, il **Ministero della salute** trasmette all'Istituto superiore di sanità, in interoperabilità con la piattaforma Sistema di sorveglianza integrata COVID-19, i **dati individuali** relativi ai soggetti cui sono somministrate **dosi di vaccino anti SARS-CoV-2** contenuti **nell'Anagrafe nazionale vaccini**. Inoltre il Sistema Tessera sanitaria, anche dopo il 31 marzo 2022, trasmette alla piattaforma il **numero di tamponi antigenici rapidi** effettuati con l'indicazione degli esiti, per la successiva trasmissione al Ministero della salute. Vengono inoltre dettate disposizioni sulle modalità di trattamento dei dati citati, sulla possibilità della loro **condivisione per scopi di collaborazione scientifica e di sanità pubblica**, e sulla facoltà di trattamento degli stessi da parte di specifici centri di competenza, di enti di particolare rilevanza scientifica, o di pubbliche amministrazioni, previa specifica e motivata richiesta all'Istituto superiore di sanità.

Infine, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche produttive e sociali, continuerà ad essere **monitorato con cadenza giornaliera**, da parte delle Regioni e delle Province autonome, **l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori**. A tal fine dopo il 31 marzo 2022, le regioni e le province autonome dovranno raccogliere i dati – da comunicare quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità – secondo criteri indicati con specifica circolare del Ministero della salute.

ABROGAZIONI DI NORME (ART. 14)

L'articolo 14 stabilisce l'abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2022, di un complesso di norme del [decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Tali abrogazioni sono stabilite anche in relazione alle nuove norme, introdotte dal presente decreto con la medesima decorrenza dal 1° aprile 2022, o in relazione alla cessazione al 31 marzo 2022 sia dello stato di emergenza sia della vigenza

del [decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del [decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

MISURE PER LE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (ART. 14-BIS)

L'articolo 14-*bis*, inserito nel corso dell'esame in Commissione, **modifica** l'iter con cui sono **definiti i criteri e le modalità** di utilizzazione delle risorse del **Fondo istituito** nello stato di previsione del Ministero della salute per la **cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico**, previsto dalla legge di stabilità 2016 (Legge n. 208 del 2015). Riformula, inoltre, la descrizione **dei settori di intervento da finanziare** con le risorse del fondo, modificando anche le quote di ripartizione tra ciascuna finalità, senza incidere sul loro ammontare (pari, per ciascun anno, a 5 milioni di euro). Si prevede l'adozione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata per l'utilizzo delle risorse aggiuntive previste a dotazione del fondo per il solo anno 2022 dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (ART. 14-TER)

L'articolo 14-*ter*, inserito nel corso dell'esame referente, prevede che le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione